



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO, NON CUSTODITI
SITI IN LOCALITÀ POGLINA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.06.2012 e modificato con le delibere del Consiglio Comunale nn. 36 del 25.07.2012 e n. 34 del 30.05.2016.

INDICE

- ART. 1. Oggetto
- ART. 2. Utilizzo
- ART. 3. Obblighi
- ART. 4. Divieti
- ART. 5. Responsabilità e danni
- ART. 6. Tariffe
- ART. 7. Modalità di pagamento
- ART. 8. Esenzioni
- ART. 9. Contrassegni
- ART. 10. Sanzioni
- ART. 11. Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso del "**parcheggio a pagamento, non custodito**", per autovetture e camper istituito nel territorio del Comune di Villanova Monteleone, località "Poglina".

ART. 2 - Utilizzo

Nel parcheggio possono essere collocati le autovetture e i camper, nel periodo dal primo giugno al 30 settembre.

L'utilizzo del parcheggio, salve le esenzioni previste dal presente regolamento, è a orario e a pagamento.

Il parcheggio potrà restare chiuso nel caso in cui si debbano eseguire lavori, in caso di forza maggiore e nel caso di manifestazioni autorizzate o promosse dal Comune.

ART. 3 - Obblighi

Gli utenti sono tenuti a:

- a. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
- b. mantenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- c. eseguire le manovre di accesso ai posti con cautela.

ART. 4 - Divieti

Agli utenti è vietato:

- a. sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- b. campeggiare nel parcheggio;
- c. effettuare travasi di carburante all'interno del parcheggio;
- d. sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
- e. effettuare il lavaggio degli automezzi all'interno del parcheggio;
- f. scaricare al suolo materiali che possano sporcare e/o danneggiare il parcheggio.

ART. 5 - Responsabilità e danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.

Il Comune non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto, né per incendio o furto della stessa.

ART. 6 - Tariffe

Il pagamento della tariffa garantisce unicamente l'utilizzo dell'area di sosta per il periodo previsto dal contrassegno.

Le tariffe sono state stabilite con la delibera della Giunta Comunale.

Le stesse si applicano dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo indicato all'articolo 2.

ART. 7 - Modalità di pagamento

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti.

Il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente tramite ricevuta di pagamento emessa dai dispositivi di controllo di durata degli stazionamenti.

Il pagamento degli abbonamenti settimanali, quindicinali o mensili dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- presso l'Ufficio di polizia locale del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle 15,00 alle 17,00;
- sul posto qualora sia presente l'Agente di Polizia Municipale.

Il ticket attestante l'avvenuto pagamento (o l'abbonamento) dovrà essere esposto in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno del veicolo, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10.

ART. 8 - Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a. veicoli diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi del Codice della Strada (contrassegno invalidi);
- b. forze dell'ordine in servizio;
- c. vigili del fuoco in servizio;
- d. mezzi di soccorso in servizio;
- e. automezzi comunali in servizio;
- f. veicoli delle Forze Armate.
- g. Personale che deve prestare attività lavorativa presso le attività produttive presenti in prossimità dei parcheggi. In questo caso dovrà essere presentata istanza al Comune che disporrà il rilascio di apposita autorizzazione.

ART. 9 - Contrassegni

Gli utenti, per accedere al parcheggio, dovranno esporre i contrassegni che dimostrino il pagamento del corrispettivo o il diritto all'esenzione.

Il contrassegno dovrà essere applicato sul cruscotto interno della propria autovettura. La mancata esposizione, del citato contrassegno, sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 -Sanzioni

Nel caso di veicolo in sosta entro gli appositi spazi riservati al parcheggio a pagamento e il proprietario non provvede a regolarizzare il costo della tariffa ed a esporre il ticket (o l'abbonamento) bene in vista sul cruscotto, all'interno dell'auto, o nell'ipotesi di esposizione dell'abbonamento scaduto, il personale del Servizio di Polizia Municipale provvederà a rilevare l'infrazione al codice della strada.

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Nel caso in cui la sosta del veicolo dovesse protrarsi oltre l'orario pre-pagato, come risulta dal ticket esposto, non si applicano le disposizioni del Codice della Strada, ma si darà corso al recupero dell'importo dovuto. In tal caso l'ufficiale accertatore, a mezzo di

apposito avviso, richiederà il pagamento del costo aggiuntivo che sarà calcolato dall'orario di scadenza riportato nel ticket esposto fino alle ore 20,00 del medesimo giorno di emissione del ticket, con arrotondamento per eccesso all'ora intera.

L'utente ha la possibilità di regolare il pagamento con una delle seguenti modalità:

- direttamente sul posto, qualora sia presente l'Agente accertatore;
- direttamente sul posto, qualora non sia presente l'agente accertatore, mediante stampa di un nuovo ticket ed immissione dello stesso in apposita cassetta posta in prossimità del parcometro. In quest'ultimo caso sul ticket dovrà essere riportata a penna il numero di targa dell'autovettura/camper.

Se entro il giorno successivo a quello di accertamento non sarà disposto il pagamento integrativo, si applicherà la sanzione amministrativa, da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre al recupero della tariffa e delle spese di notifica.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione dello stesso.